



Comune di Iseo

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE**

LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 6

*Sportello Unico Attività Produttive*

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 04.11.2016**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'  
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

**INDICE**

<b>Titolo 1</b>	<b>Norme generali</b>
-----------------	-----------------------

- **Articolo 1 -** Ambito di applicazione
- **Articolo 2 -** Definizioni
- **Articolo 3 -** Finalità del regolamento
- **Articolo 4 -** Criteri generali di indirizzo
- **Articolo 5 -** Commissione consultiva
- **Articolo 6 -** Compiti degli uffici comunali
- **Articolo 7 -** Autorizzazione ed esercizio dell'attività
- **Articolo 8 -** Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione e della concessione
- **Articolo 9 -** Trasferimento dei mercati
- **Articolo 10 -** Carta di esercizio
- **Articolo 11 -** Durata delle concessioni
- **Articolo 12 -** Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- **Articolo 13 -** Normativa igienico-sanitaria
- **Articolo 14 -** Vendita a mezzo di veicoli

<b>Titolo 2</b>	<b> Mercati</b>
-----------------	-----------------

**Capo I - Norme generali**

- **Articolo 15 -** Definizione
- **Articolo 16 -** Norme in materia di funzionamento dei mercati
- **Articolo 17 -** Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- **Articolo 18 -** Posteggi riservati ai produttori agricoli
- **Articolo 19 -** Variazione per miglioria e scambio posteggi
- **Articolo 20 -** Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- **Articolo 21 -** Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- **Articolo 22 -** Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
- **Articolo 23 -** Revoca della concessione dodecennale del posteggio
- **Articolo 24 -** Mercati Straordinari
- **Articolo 25 -** Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

**Capo II - Individuazione dei mercati**

- **Articolo 26 -** Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

<b>Titolo 3</b>	<b>Posteggi Fuori mercato</b>
-----------------	-------------------------------

**Capo I - Norme generali**

- **Articolo 27 -** Definizione
- **Articolo 28 -** Esercizio dell'attività
- **Articolo 29 -** Localizzazione, caratteristiche e orari

<b>Titolo 4</b>	<b>Commercio itinerante</b>
-----------------	-----------------------------

**Capo I - Norme generali**

- **Articolo 30 -** Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- **Articolo 31 -** Zone vietate
- **Articolo 32 -** Rappresentazione cartografica
- **Articolo 33 -** Determinazione degli orari

<b>Titolo 5</b>	<b>Disciplina delle fiere e delle sagre</b>
-----------------	---

**Capo I - Norme generali**

**Capo II - Individuazione dei posteggi**

- **Articolo 34 -** Calendario regionale delle fiere e delle sagre
- **Articolo 35 -** Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre
- **Articolo 36 -** Divisione del territorio comunale
- **Articolo 37 -** Modalità di svolgimento e durata delle fiere e delle sagre
- **Articolo 38 -** Procedimenti amministrativi
- **Articolo 39 -** Fiera del Venerdì Santo
- **Articolo 40 -** Oneri a carico degli organizzatori

<b>Titolo 6</b>	<b>Disciplina delle cessioni a fini solidaristici</b>
-----------------	---

- **Articolo 41 -** Definizioni
- **Articolo 42 -** Soggetti
- **Articolo 43 -** Merci oggetto di cessione
- **Articolo 44 -** Individuazione delle aree
- **Articolo 45 -** Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico
- **Articolo 46 -** Cadenza e durata delle iniziative
- **Articolo 47 -** Iniziative su aree private
- **Articolo 48 -** Caratteristiche delle postazioni su area pubblica
- **Articolo 49 -** Occasionalità delle attività

<b>Titolo 7</b>	<b>Disposizioni finali e sanzioni</b>
-----------------	---------------------------------------

- **Articolo 50 -** Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi
- **Articolo 51 -** Concessioni temporanee
- **Articolo 52 -** Imprenditori agricoli
- **Articolo 53 -** Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- **Articolo 54 -** Sanzioni
- **Articolo 55 -** Entrata in vigore, efficacia ed abrogazione precedenti disposizioni
- **Articolo 56 -** Allegati

**Articolo 1****Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n° 6 del 2 febbraio 2010, titolo I capo I sezione III, recante le norme in materia di "Commercio su aree pubbliche".
2. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle associazioni imprenditoriali ex art. 16, comma 2 lett. l) della L.R. 6/2010 all'uopo rappresentate dalla Commissione di cui all'art. 6 del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 19.12.2006.
4. Il regolamento può essere aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

**Articolo 2****Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  - a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
  - c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - e) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
  - f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera i);
  - g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera;
  - h) somministrazione in modica quantità: l'assenza di pagamento del corrispettivo, effettuata in qualità di ristoro a contorno di manifestazioni sportive, ricreative, culturali, religiose e simili;

- i) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- l) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- m) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- j) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- k) Legge, la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

### **Articolo 3** **Finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati, delle fiere e delle sagre, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- g) La disciplina delle cessioni a fini solidaristici.

### **Articolo 4** **Criteri generali di indirizzo**

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
- b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, con facoltà di disporre a tale fine forme di incentivazione;
- c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- d) riqualificare il centro storico anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
- e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

- f) assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso apposita commissione consultiva.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

## **Articolo 5**

### **Commissione consultiva**

1. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati, in rappresentanza delle organizzazioni e delle associazioni ex art. 19 della Legge, potrà essere nominata dal Sindaco una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche, delle associazioni dei consumatori e del Comune, dalle rappresentanze delle imprese del commercio.

2. La commissione è sentita in riferimento:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;
- g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

3. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

## **Articolo 6**

### **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare atti in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle diverse forme di attività del commercio su aree pubbliche.

## **Articolo 7**

### **Autorizzazione ed esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) su posteggi dati in concessione per dodici anni;
- b) su qualsiasi altra area purché in forma itinerante e nei limiti stabiliti dall'art. 31.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque per un periodo non superiore a un'ora, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge.

4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al comune. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20 della Legge.

8. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

9. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

10. Il comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, annualmente verificano, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 4.

11. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

12. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della Legge, è rilasciata dal Comune, previa obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dell'art. 5 e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.

13. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

14. Qualora il comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune.

## **Articolo 8**

### **Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione e della concessione**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge.

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.

3. Pena la decadenza della concessione, il subentrante, ove intenda ottenere la volturazione del titolo funzionale all'esercizio in cui subentra, dovrà farsi carico di ogni insolvenza del precedente concessionario agli obblighi tributari relativi al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al contributo per il servizio di igiene urbana, ritenendosi, infatti, in tali fattispecie, prevalente la tutela nell'interesse pubblico alla riscossione del credito rispetto ad eventuali clausole pattizie atte ad escludere i debiti dai cespiti aziendali.

4. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune previa comunicazione di subingresso. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi e comunque in concomitanza con l'occupazione del posteggio, se avente diritto,



pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

7. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

### **Articolo 9 Trasferimento dei mercati**

1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune può procedere allo spostamento o alla soppressione di un mercato o di una fiera, individuando nuove aree e i relativi posteggi e, sentita la Commissione di cui all'art. 5, assegna agli operatori interessati un termine congruo per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di stabilire soluzioni diverse.

### **Articolo 10 Carta di esercizio ed attestazione annuale**

1. Il titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante, nell'esercizio dell'attività può avvalersi di collaboratori familiari, di dipendenti ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro.

2. Tali soggetti devono essere indicati nella carta di esercizio di cui all'art. 21, comma 10. della Legge. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora gli stessi non siano indicati nella carta di esercizio, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve altresì essere in possesso dell'attestazione di verifica da parte dei soggetti preposti di aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti e valida per l'anno in corso.

### **Articolo 11 Durata delle concessioni**

1. Le concessioni hanno validità dodecennale.

2. Qualora il Consiglio Comunale con motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione dei posteggi sui mercati, almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere emanato pubblico avviso. Diversamente la concessione stessa si intende disponibile alla nuova assegnazione per ulteriori 12 anni secondo le disposizioni all'uopo stabilite.

3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

### **Articolo 12 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. Devono inoltre garantire ai lati un passaggio pedonale di almeno cm. 50. Gli operatori del mercato, a tal fine:

- a) durante le operazioni pre e post mercatali di carico e scarico devono ricoverare il veicolo all'interno dell'area in concessione senza intralciare il transito degli altri operatori;
- b) fino alle ore 07.00, gli operatori già posizionati devono garantire libero accesso ai terzi per raggiungere il proprio posteggio, lasciando il transito sgombero da banchi, tende o sporgenze.

2. Il commerciante deve essere in possesso degli originali dell'atto autorizzatorio, della carta di esercizio e dell'attestazione annuale, che devono essere ostensibili ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
3. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt. e possono sporgere sulla parte frontale del banco per un massimo di ml. 0,50 rispetto allo spazio assegnato in concessione.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di supporti musicali e similari, sempreché il volume sia tale da non recare disturbo.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico).
6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
7. Su ciascun posteggio dovrà essere svolta una attività commerciale conforme ai contenuti della relativa concessione di uso. E' vietato esercitarvi il commercio del settore merceologico diverso da quello ammesso e per il quale risulta istituito il posteggio in base al presente Regolamento.
8. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli espositori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.
9. E' infine fatto obbligo ai titolari di posteggio in concessione del rispetto delle norme indicate dal Regolamento di igiene urbana, come d'appresso indicate:
  - a) Le aree di vendita devono essere mantenute pulite dai relativi concessionari, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi frazionati, ove è necessario, per indifferenziati, umido, carta e plastica e depositati sul proprio posteggio;
  - b) I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori o sacchi sin dal momento della produzione degli stessi evitando di disseminarli sul posteggio durante l'orario di vendita;
  - c) I rifiuti speciali devono essere smaltiti a norma di legge;
  - d) La carta ed i cartoni devono essere compattati e debitamente legati o chiusi;
  - e) E' fatto divieto spazzare i rifiuti giacenti sul posteggio spingendoli al di fuori delle aree in uso;
  - f) Le operazioni di sgombero del posteggio devono avvenire dal termine dell'orario di vendita previsto per le ore 13,00 e lo stesso va lasciato libero entro le ore 14,00;
  - g) Al fine di salvaguardare la pavimentazione da eventuali perdite di olio è necessario utilizzare un cartone assorbente e isolante o altro idoneo telo da posizionare sotto il vano motore.

### **Articolo 13** **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

### **Articolo 14** **Vendita a mezzo di veicoli**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio coi veicoli non attrezzati.

**Capo I - Norme generali****Articolo 15****Definizione**

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

**Articolo 16****Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 28 della Legge. In tal caso l'Amministrazione Comunale può affidare alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, o alla maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato riuniti in associazione, società o consorzio, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato.

2. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

3. Nelle aree di mercato, durante lo svolgimento dell'attività mercatale, sono vietate operazioni commerciali diverse da quelle disciplinate dal presente regolamento.

**Articolo 17****Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 23 della Legge, l'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e di quelli stabiliti dalla Giunta regionale per rendere omogenea sul territorio regionale l'applicazione delle disposizioni dell'Intesa della Conferenza unificata relative all'assegnazione dei posteggi nei mercati.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

4. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge;
- c) di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dal comma 11 bis della Legge;

- d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
- e) il settore merceologico;
- f) Il/i titolo/i di priorità di cui alla d.g.r. 27.06.2016, n. 5345, "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge.."alla quale il presente articolo si attiene senza eccezioni.

5. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base di quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

6. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 5 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

7. Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

### **Articolo 18** **Posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. I titolari dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli debbono comunicare al Comune le eventuali variazioni dei requisiti essenziali e presupposti per l'esercizio dell'attività di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
2. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi di regola sarà trimestrale a rotazione annuale. Su richiesta di almeno 2 operatori è consentita l'assegnazione semestrale, con cadenza quindicinale, a rotazione annuale.
3. Il posteggio contrassegnato con il n. 33 presso il mercato settimanale del venerdì, storicamente istituito con concessione pluriennale, ha validità dodecennale, estesa all'intero anno solare, e l'assegnazione avverrà con i medesimi criteri indicati al precedente art. 17.

### **Articolo 19** **Variazione per miglioria e scambio di posteggi**

1. Il Comando di Polizia Locale segnala, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per miglioria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il mese di febbraio il Comune, solo nel caso in cui i posti liberi rimangano assegnabili, procede all'emissione di apposito bando per migliorie riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio. Il bando è comunicato a tutti gli operatori interessati.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
  - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
  - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore merceologico può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

## **Articolo 20**

### **Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, deve essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
  - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, purché non si modifichino comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

## **Articolo 21**

### **Modalità di registrazione e calcolo del numero delle assenze**

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite stabilito per le ore 8,00.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, di norma dalle ore 8,00 alle ore 13,00. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore da comunicarsi agli Organi di Vigilanza, è considerato assente a tutti gli effetti.
4. Ai sensi dell'art. 27 comma 4 lett. b) della Legge, per assenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore non si è presentato al mercato in ciascun anno solare salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.
5. Il Comando di Polizia Locale provvede ad annotare in apposito registro le assenze dell'operatore nel mercato.

## **Articolo 22**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore di spunta.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata dal Comando di Polizia Locale per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. La partecipazione alla spunta di mercato è soggetta ad apposita istanza da presentare al Comune ai fini della formazione della graduatoria. La mancata partecipazione alla spunta per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi nell'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, comporta l'eliminazione dalla graduatoria.

4. Non è consentita l'assegnazione ad operatori del commercio su aree pubbliche partecipanti alla spunta dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati.

### **Articolo 23**

#### **Revoca della concessione dodecennale del posteggio**

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.

2. Considerata la frequenza del mercato settimanale, il complessivo periodo di quattro mesi è equivalente a 17 (diciassette) assenze dal mercato.

3. I casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, devono essere documentati, sempreché con le modalità consentite dal D.P.R. 445/2000, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di svolgimento del mercato, producendo al Comune idonea documentazione scritta che consenta tra l'altro di individuare distintamente il soggetto, il posteggio, il periodo interessato nonché la motivazione dell'assenza.

4. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 27 della Legge.

### **Articolo 24**

#### **Mercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive o sostitutive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno e si svolgeranno, di norma, con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. In tale occasione non sono ammessi gli spuntisti.

3. Lo spostamento del giorno di mercato è ammesso solo per esigenze pubbliche, obbligatoriamente in coincidenza del Natale e Capodanno. In tali occasioni i mercati possono essere recuperati in giornate diverse.

4. La Giunta Municipale, previa concertazione con le associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche, potrà stabilire una programmazione straordinaria di edizioni con organico diverso con procedura di riassegnazione dei posteggi acquisite preventivamente le dichiarazioni impegnative di partecipazione da parte degli operatori titolari dei posteggi; la gestione di tali edizioni potrà essere assegnata convenzionalmente alle suddette associazioni di categoria.

### **Articolo 25**

#### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Le aree di svolgimento del mercato, individuate ai sensi del presente regolamento, sono interdette con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento del mercato.

2. Di conseguenza le aree sono accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

## Capo II - Individuazione dei mercati

### Articolo 26

#### Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

#### SCHEDA 1

##### Mercato settimanale del martedì di Iseo

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono i seguenti:

- a) Svolgimento del mercato: annuale  
Cadenza : settimanale (martedì)  
Orario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- b) Ubicazione: Piazza Garibaldi, Largo Zanardelli
- c) Superficie complessiva del mercato: mq. 2.630,00
- d) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.000,00
- e) Totale posteggi: n. 27, di cui:
  - n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
  - n. 17 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare
  - n. 1 riservati a produttore agricolo
- f) La disposizione dei banchi nel mercato è riportata nella planimetria allegata.

#### A)- MERCATO ISEO (MARTEDI') - ELENCO DEI POSTEGGI

Numero identificativo	Numero identificativo progressivo	Ubicazione	Settore merceologico	Largh	Prof	Superficie mq.	Note
1	1	Piazza Garibaldi	Non alimentare	10,00	5,50	55,00	
2	2	Piazza Garibaldi	Alimentare	8,00	5,00	40,00	
3	3	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,70	4,10	32,00	
4	4	Piazza Garibaldi	Alimentare	8,00	4,00	32,00	
5	5	Piazza Garibaldi	Non alimentare	8,00	5,40	44,00	
6	6	Piazza Garibaldi	Non alimentare	6,80	4,70	32,00	
7	7	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,20	5,00	36,00	
8	8	Piazza Garibaldi	Alimentare	7,20	4,60	34,00	
9	9	Piazza Garibaldi	Non alimentare	6,50	4,20	28,00	
10	10	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,70	4,20	33,00	
11	11	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,20	4,50	33,00	
12	12	Piazza Garibaldi	Non alimentare	8,60	5,20	46,00	
13	13	Piazza Garibaldi	Alimentare	8,80	4,50	40,00	
14	18	Piazza Garibaldi	Alimentare	6,00	4,00	24,00	

15	15	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,50	4,50	34,00	
16	17	Largo Zanardelli	Non alimentare	8,00	5,00	40,00	
17	19	Piazza Garibaldi	Non alimentare	8,00	4,00	32,00	
18	14	Piazza Garibaldi	Alimentare	5,50	3,90	22,00	
19	20	Largo Zanardelli	Alimentare	6,80	2,70	19,00	
20	21	Largo Zanardelli	Alimentare	8,50	3,00	26,00	
21	26	Largo Zanardelli	Non alimentare	12,50	5,90	74,00	
22	22	Largo Zanardelli	Alimentare	12,00	5,00	60,00	
23	23	Largo Zanardelli	Agricoltore	5,00	4,00	20,00	Assegnato a rotazione
24	23	Largo Zanardelli	Non alimentare	8,50	4,50	39,00	
25	24	Largo Zanardelli	Alimentare	9,00	5,00	45,00	
26	25	Largo Zanardelli	Non alimentare	10,00	5,00	50,00	
27	16	Largo Zanardelli	Non alimentare	8,40	4,50	38,00	



**SCHEDA 2****Mercato settimanale del venerdì di Iseo**

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono i seguenti:

- b) Svolgimento del mercato: annuale  
Cadenza : settimanale (venerdì)  
Orario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- b) Ubicazione: Piazza Statuto, Piazza Garibaldi, Largo Zanardelli, Porto Gabriele Rosa, Largo Dante, Viale Repubblica
- c) Superficie complessiva del mercato: mq. 10.900,00
- d) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 5.092,00
- e) Totale posteggi: n. 144, di cui:
- n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
  - n. 121 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare
  - n. 1 riservato a produttore agricolo con concessione pluriennale
  - n. 1 riservato a produttore agricolo a rotazione trimestrale o semestrale
- f) La disposizione dei banchi nel mercato è riportata nella planimetria allegata.

**A)- MERCATO DI ISEO (VENERDI') - ELENCO DEI POSTEGGI**

<b>Numero identificativo</b>	<b>Numero identificativo precedente</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Settore merceologico</b>	<b>Largh</b>	<b>Prof</b>	<b>Superficie mq.</b>	<b>Note</b>
1	1	Viale Repubblica	Non alimentare	6,50	5,50	36,00	
2	2	Viale Repubblica	Non alimentare	5,90	5,20	31,00	
3	3	Viale Repubblica	Non alimentare	7,10	5,00	36,00	
4	4	Viale Repubblica	Non alimentare	6,90	5,70	40,00	
5	5	Viale Repubblica	Non alimentare	6,60	5,30	35,00	
6	6	Viale Repubblica	Non alimentare	7,00	5,80	41,00	
7	7	Viale Repubblica	Non alimentare	6,60	4,80	32,00	
8	8	Viale Repubblica	Non alimentare	8,80	4,90	44,00	
9	9	Viale Repubblica	Non alimentare	8,80	4,90	44,00	
10	10	Viale Repubblica	Non alimentare	7,50	5,50	42,00	
11	11	Viale Repubblica	Non alimentare	7,20	4,80	35,00	
12	12	Viale Repubblica	Non alimentare	6,10	4,70	29,00	
13	13	Viale Repubblica	Non alimentare	6,10	4,90	30,00	
14	14	Viale Repubblica	Non alimentare	7,00	5,40	38,00	
15	15	Viale Repubblica	Non alimentare	6,10	4,50	28,00	
16	16	Viale Repubblica	Non alimentare	8,20	5,10	42,00	
17	17	Viale Repubblica	Non alimentare	7,00	4,70	29,00	

18	18	Viale Repubblica	Non alimentare	7,80	4,50	36,00	
19	19	Viale Repubblica	Non alimentare	7,40	4,30	32,00	
20	20	Viale Repubblica	Non alimentare	8,20	4,90	41,00	
21	21	Viale Repubblica	Non alimentare	8,00	5,00	40,00	
22	22	Viale Repubblica	Non alimentare	7,10	4,10	30,00	
23	33	Viale Repubblica C	Agricoltore	4,00	3,10	13,00	Permanente
24	23	Viale Repubblica C	Alimentare	8,00	5,20	42,00	
25	24	Viale Repubblica C	Alimentare	8,80	4,50	40,00	
26	25	Viale Repubblica C	Alimentare	7,60	5,30	41,00	
27	26	Viale Repubblica C	Alimentare	7,20	5,50	40,00	
28	27	Viale Repubblica C	Alimentare	9,90	5,20	52,00	
29	28	Viale Repubblica C	Alimentare	7,30	3,30	25,00	
30	29	Viale Repubblica C	Alimentare	8,00	3,00	24,00	
31	31	Viale Repubblica C	Alimentare	8,60	4,60	40,00	
32	38	Viale Repubblica C	Alimentare	7,00	4,00	28,00	
33	34	Viale Repubblica C	Alimentare	5,60	3,40	20,00	
34	36	Viale Repubblica C	Alimentare	7,00	3,10	22,00	
35	37	Viale Repubblica C	Agricoltore	7,00	3,10	22,00	Stagionale
36	39	Viale Repubblica C	Alimentare	8,60	4,70	41,00	
37	40	Viale Repubblica C	Alimentare	7,10	3,10	22,00	
38	41	Viale Repubblica C	Alimentare	8,40	4,20	36,00	
39	35	Viale Repubblica C	Alimentare	6,60	3,10	21,00	
40	42	Viale Repubblica C	Alimentare	7,00	5,00	35,00	
41	43	Viale Repubblica C	Alimentare	9,00	4,50	41,00	
42	44	Viale Repubblica C	Alimentare	7,50	4,20	32,00	
43	45	Viale Repubblica C	Alimentare	5,50	3,90	22,00	
44	46	Viale Repubblica C	Alimentare	6,00	3,00	18,00	
45	47	Viale Repubblica C	Alimentare	8,50	3,00	26,00	
46	56	Viale Repubblica C	Non alimentare	8,00	5,80	47,00	
47	48	Viale Repubblica C	Non alimentare	8,80	4,60	41,00	
48	49	Viale Repubblica C	Non alimentare	8,15	4,60	38,00	
49	51	Viale Repubblica C	Non alimentare	7,90	4,60	37,00	
50	50	Viale Repubblica C	Non alimentare	8,00	4,50	36,00	
51	55	Viale Repubblica	Non alimentare	8,20	4,20	35,00	
52	52	Viale Repubblica	Non alimentare	6,40	3,40	22,00	
53	53	Viale Repubblica	Non alimentare	8,40	5,60	47,00	
54	54	Viale Repubblica	Non alimentare	7,80	4,30	34,00	
55	57	Viale Repubblica	Non alimentare	8,60	4,90	43,00	
56	58	Viale Repubblica	Non alimentare	6,70	5,00	34,00	
57	59	Viale Repubblica	Non alimentare	7,70	4,60	36,00	
58	60	Viale Repubblica	Non alimentare	9,00	4,50	41,00	
59	61	Viale Repubblica	Non alimentare	7,50	4,10	31,00	
60	62	Viale Repubblica	Non alimentare	8,90	4,10	37,00	
61	63	Viale Repubblica	Non alimentare	5,70	4,10	24,00	
62	64	Viale Repubblica	Non alimentare	6,30	4,90	31,00	

63	65	Viale Repubblica	Non alimentare	7,30	4,40	33,00	
64	66	Viale Repubblica	Non alimentare	6,60	4,50	30,00	
65	67	Viale Repubblica	Non alimentare	6,20	4,40	28,00	
66	68	Viale Repubblica	Non alimentare	7,80	4,90	39,00	
67	69	Viale Repubblica	Non alimentare	8,00	4,60	37,00	
68	70	Viale Repubblica	Non alimentare	7,80	4,60	36,00	
69	71	Viale Repubblica	Non alimentare	6,50	5,20	34,00	
70	72	Viale Repubblica	Non alimentare	6,50	4,50	30,00	
71	73	Viale Repubblica	Non alimentare	6,70	4,90	33,00	
72	74	Viale Repubblica	Non alimentare	7,20	5,70	41,00	
73	75	Viale Repubblica	Non alimentare	8,80	5,80	51,00	
74	76	Viale Repubblica	Non alimentare	12,10	5,70	69,00	
75	77	Viale Repubblica	Non alimentare	6,00	3,50	21,00	
76	78	Via Campo	Non alimentare	6,40	4,30	28,00	
77	79	Largo Dante	Non alimentare	9,00	4,50	41,00	
78	80	Largo Dante	Non alimentare	8,10	4,60	38,00	
79	81	Largo Dante	Non alimentare	9,00	5,00	45,00	
80	82	Porto G.Rosa	Non alimentare	9,40	5,50	52,00	
81	83	Porto G.Rosa	Non alimentare	7,10	4,80	34,00	
82	84	Porto G.Rosa	Non alimentare	7,10	4,60	33,00	
83	85	Porto G.Rosa	Non alimentare	7,30	4,10	30,00	
84	86	Porto G.Rosa	Non alimentare	9,30	5,30	50,00	
85	87	Porto G.Rosa	Non alimentare	8,00	4,10	33,00	
86	88	Porto G.Rosa	Non alimentare	8,00	5,00	40,00	
87	89	Porto G.Rosa	Non alimentare	7,10	3,80	27,00	
88	90	Porto G.Rosa	Non alimentare	6,75	3,80	26,00	
89	113	Porto G.Rosa	Non alimentare	9,00	4,80	44,00	
90	91	Porto G.Rosa	Non alimentare	8,20	5,20	43,00	
91	92	Porto G.Rosa	Non alimentare	9,00	6,00	54,00	
92	93	Porto G.Rosa	Non alimentare	8,00	5,00	40,00	
93	94	Porto G.Rosa	Non alimentare	8,10	3,20	26,00	
94	95	Porto G.Rosa	Non alimentare	7,50	7,30	55,00	
95	96	Porto G.Rosa	Non alimentare	8,65	5,40	47,00	
96	97	Largo Dante	Non alimentare	5,60	3,40	19,00	
97	98	Largo Dante	Non alimentare	6,30	5,10	33,00	
98	99	Largo Dante	Non alimentare	8,00	4,40	36,00	
99	100	Largo Zanardelli	Non alimentare	5,60	2,80	16,00	
100	101	Largo Zanardelli	Non alimentare	8,30	2,50	21,00	
101	103	Largo Zanardelli	Non alimentare	7,40	4,10	31,00	
102	104	Largo Zanardelli	Non alimentare	8,00	5,00	40,00	
103	105	Largo Zanardelli	Non alimentare	10,50	3,10	33,00	
104	106	Largo Zanardelli	Non alimentare	9,80	5,40	53,00	
105	107	Largo Zanardelli	Non alimentare	8,00	4,80	39,00	
106	108	Largo Zanardelli	Non alimentare	6,70	5,30	36,00	
107	109	Largo Zanardelli	Non alimentare	8,00	5,00	40,00	

108	110	Largo Zanardelli	Non alimentare	8,00	3,20	26,00	
109	111	Largo Zanardelli	Non alimentare	10,50	4,40	47,00	
110	112	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,50	4,10	31,00	
111	115	Piazza Garibaldi	Non alimentare	5,20	4,00	21,00	
112	116	Piazza Garibaldi	Non alimentare	8,50	4,50	39,00	
113	117	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,40	4,10	31,00	
114	118	Piazza Garibaldi	Non alimentare	10,00	5,00	50,00	
115	119	Piazza Garibaldi	Non alimentare	8,40	5,10	43,00	
116	120	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,00	4,20	30,00	
117	121	Piazza Statuto	Non alimentare	8,00	5,00	40,00	
118	123	Piazza Garibaldi	Non alimentare	9,00	5,60	51,00	
119	124	Piazza Garibaldi	Non alimentare	8,70	5,40	38,00	
120	125	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,00	5,40	47,00	
121	126	Piazza Garibaldi	Non alimentare	6,60	5,30	35,00	
122	127	Piazza Garibaldi	Non alimentare	6,20	5,00	31,00	
123	128	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,00	5,50	39,00	
124	129	Piazza Garibaldi	Non alimentare	6,90	4,30	30,00	
125	130	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,10	5,00	36,00	
126	131	Piazza Garibaldi	Non alimentare	5,90	4,60	28,00	
127	132	Piazza Garibaldi	Non alimentare	9,20	5,40	50,00	
128	133	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,00	4,60	33,00	
129	134	Piazza Garibaldi	Non alimentare	8,50	5,60	48,00	
130	135	Piazza Garibaldi	Non alimentare	8,20	5,30	44,00	
131	136	Piazza Garibaldi	Non alimentare	8,50	4,60	40,00	
132	137	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,00	5,00	35,00	
133	138	Piazza Garibaldi	Non alimentare	6,00	4,50	27,00	
134	139	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,50	4,10	31,00	
135	140	Piazza Garibaldi	Non alimentare	7,80	4,80	38,00	
136	141	Piazza Garibaldi	Non alimentare	8,40	4,80	41,00	
137	142	Largo Zanardelli	Non alimentare	9,10	3,40	31,00	
138	143	Largo Zanardelli	Non alimentare	5,90	2,70	16,00	
139	144	Largo Zanardelli	Non alimentare	6,30	3,50	22,00	
140	145	Largo Zanardelli	Non alimentare	7,50	3,10	24,00	
141	146	Largo Zanardelli	Non alimentare	8,90	4,40	40,00	
142	147	Largo Zanardelli	Non alimentare	11,10	6,80	76,00	
143	148	Largo Zanardelli	Non alimentare	8,30	5,00	42,00	
144	149	Largo Zanardelli	Non alimentare	5,30	3,80	21,00	

**SCHEDA 3****Mercato settimanale del sabato di Clusane**

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- a) Svolgimento del mercato: annuale  
Cadenza : settimanale  
Orario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- b) Ubicazione: via Sandro Pertini frazione Clusane
- c) Superficie complessiva del mercato: mq. 2.270,00
- d) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 462
- e) Totale posteggi: n. 14, di cui:
- n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
  - n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare
  - n. 1 riservato a produttore agricolo a rotazione trimestrale o semestrale
- f) La disposizione dei banchi nel mercato è riportata nella planimetria allegata.

**A)- MERCATO CLUSANE (SABATO) ELENCO DEI POSTEGGI**

<b>Numero identificativo</b>	<b>Numero identificativo progressivo</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Settore merceologico</b>	<b>Largh</b>	<b>Prof</b>	<b>Superficie mq.</b>	<b>Note</b>
1	1	Via Sandro Pertini	Non alimentare	8,00	3,70	30,00	
2	2	Via Sandro Pertini	Non alimentare	9,00	5,00	45,00	
3	3	Via Sandro Pertini	Non alimentare	9,50	5,40	52,00	
4	4	Via Sandro Pertini	Alimentare	5,70	3,00	18,00	
5	5	Via Sandro Pertini	Alimentare	7,70	4,90	38,00	
6	6	Via Sandro Pertini	Non alimentare	8,00	4,00	32,00	
7	7	Via Sandro Pertini	Non alimentare	8,00	4,00	32,00	
8	8	Via Sandro Pertini	Alimentare	7,90	4,40	35,00	
9	9	Via Sandro Pertini	Non alimentare	8,80	4,10	37,00	
10	10	Via Sandro Pertini	Non alimentare	8,00	4,00	32,00	
11	11	Via Sandro Pertini	Alimentare	6,50	3,40	23,00	Gastronomia
12	12	Via Sandro Pertini	Non alimentare	8,00	4,00	32,00	Artigianato locale
13	13	Via Sandro Pertini	Alimentare	8,00	4,00	32,00	Prodotti ittici
14	14	Via Sandro Pertini	Agricoltore	6,00	4,00	24,00	Stagionale

**Articolo 27  
Definizione**

Per posteggio fuori mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, non attrezzata, composta da un posteggio singolo e destinata allo svolgimento dell'attività sia a cadenza giornaliera o settimanale, limitatamente alla stagione estiva.

**Articolo 28  
Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche nel posteggio fuori mercato è ammesso mediante l'utilizzo del solo automezzo e senza l'installazione di strutture precarie anche facilmente amovibili.
2. L'automezzo dovrà essere posizionato a debita distanza di rispetto dalla sede stradale, come prescritto dal Codice della Strada.
3. Laddove applicabili, sono fatte salve le disposizioni di cui ai Titoli precedenti.

**Articolo 29  
Localizzazione, caratteristiche e orari****SCHEDA 1****Posteggio Via Vittorio Veneto loc. Pilzone (1)**

L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche del posteggio, gli orari, sono i seguenti:

Occupazione: stagionale (dal 1 aprile al 30 settembre)

Cadenza : giornaliera o festiva

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 22.00

Ubicazione: Via Vittorio Veneto

Superficie: mq. 32,00

Settore merceologico: Alimentare

Localizzazione: riportata nelle planimetria allegata

Assegnazione: art. 17 del Regolamento

**SCHEDA 2****Posteggio Via Roma loc. Covelò (2)**

L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche del posteggio, gli orari, sono i seguenti:

Occupazione: stagionale (dal 1 aprile al 30 settembre)

Cadenza : giornaliera o festiva

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 22.00

Ubicazione: Via Roma

Superficie: mq. 32,00

Settore merceologico: Alimentare

Localizzazione: riportata nelle planimetria allegata

Assegnazione: art. 17 del Regolamento

**SCHEDA 3****Posteggio Via Per Rovato loc. Sassabanek (3)**

L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche del posteggio, gli orari, sono i seguenti:

Occupazione: stagionale (dal 1 aprile al 30 settembre)

Cadenza : giornaliera o festiva

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 22.00

Ubicazione: Via Per Rovato

Superficie: mq. 32,00

Settore merceologico: Alimentare

Localizzazione: riportata nelle planimetria allegata

Assegnazione: art. 17 del Regolamento

**SCHEDA 4****Posteggio Via Risorgimento loc. Tengattini (4)**

L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche del posteggio, gli orari, sono i seguenti:

Occupazione: stagionale (dal 1 aprile al 30 settembre)

Cadenza : giornaliera o festiva

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 22.00

Ubicazione: Via Risorgimento

Superficie: mq. 32,00

Settore merceologico: Alimentare

Localizzazione: riportata nelle planimetria allegata

Assegnazione: art. 17 del Regolamento

**SCHEDA 5****Posteggio Via Risorgimento loc. Tengattini (5)**

L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche del posteggio, gli orari, sono i seguenti:

Occupazione: stagionale (dal 1 aprile al 30 settembre)

Cadenza : giornaliera o festiva

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 22.00

Ubicazione: Via Risorgimento

Superficie: mq. 32,00

Settore merceologico: Alimentare

Localizzazione: riportata nelle planimetria allegata

Assegnazione: art. 17 del Regolamento



**Articolo 30****Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, per un periodo non superiore ad un'ora; le soste devono susseguirsi in punti che distino fra di loro almeno 500 metri ed è fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza;

2. E' fatto divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.

**Articolo 31****Zone vietate**

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

1. Nell'area urbana delimitata dal perimetro comprendente l'intero centro storico di Iseo ai sensi dell'art. 21 del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente, per la quale è stato concesso il riconoscimento di ambito a prevalente economia turistica, a sensi e per effetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 114 e delle disposizioni attuative di cui alla legge regionale 23.07.1999, n. 14;

2. In tutte le strade ove vige il divieto di sosta e/o di circolazione;

3. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico, in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri;

4. In tutte le strade in cui la presenza dell'operatore possa essere causa di pericolo o di intralcio alla circolazione, secondo le indicazioni del Codice della Strada;

5. Negli stalli di sosta delle autovetture e nelle fermate dei mezzi pubblici;

6. Sui sagrati delle chiese, nei giardini e parchi pubblici;

7. Nell'area antistante lo Stadio comunale, limitatamente ai giorni in cui si svolgono gli incontri di calcio o altre manifestazioni;

8. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

**Articolo 32****Rappresentazione cartografica**

1. Presso il Comando di Polizia Locale e lo Sportello Unico Attività Produttive è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

**Articolo 33****Determinazione degli orari**

1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi della normativa vigente, può essere stabilito in deroga al presente regolamento con provvedimento motivato del Sindaco.

**Articolo 34****Calendario regionale delle fiere e delle sagre**

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, entro il 31/10 di ciascun anno gli organizzatori devono depositare l'istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra. Tale adempimento è necessario anche qualora la sagra sia effettuata in area privata ed aperta al pubblico. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche. A pena di inammissibilità la domanda deve contenere:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Programma di massima della manifestazione;
- h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Comune redige ed approva il calendario delle fiere e sagre che si terranno nell'anno successivo a quello di presentazione.

**Articolo 35****Modifiche al calendario Regionale delle fiere e delle sagre**

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal comune, sentite la commissione di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di necessità o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

**Articolo 36****Divisione del territorio comunale**

Ai fini della presente disciplina, nonché ai fini della predisposizione del calendario annuale delle Fiere e delle Sagre, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

1. Iseo - capoluogo
2. Pilzone – frazione
3. Clusane – frazione
4. Cremignane - frazione

## **Articolo 37**

### **Modalità di svolgimento e durata delle sagre**

1. Le fiere e sagre possono essere svolte per una durata massima di quattro giorni, fatta salva la concomitanza di festività infrasettimanali o manifestazioni straordinarie di durata superiore. L'orario di svolgimento è compreso tra le 08.00 e le 24.00.
2. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
  - sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
  - forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
  - anni di svolgimento della sagra;
  - grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
  - ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
3. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
  - servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
  - aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

## **Articolo 38**

### **Procedimenti amministrativi**

1. Il legale rappresentante del soggetto organizzatore delle sagre dovrà presentare istanza e/o Segnalazione Certificata di Inizio Attività tramite il portale telematico SUAP relativamente alle attività di pubblico intrattenimento e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con le modalità e le tempistiche previste nel presente articolo.
2. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività con relativa notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004.
3. Le attività di pubblico trattenimento all'aperto prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività alla quale dovranno essere allegate le certificazioni di idoneità statica di eventuali palchi e di conformità degli impianti.
4. Le attività di pubblico trattenimento in spazi attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico sono soggette ad apposita istanza da inoltrare almeno 45 giorni prima dell'evento. L'autorizzazione sarà istruita secondo il procedimento ordinario di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

**Art. 39**  
**Fiera del Venerdì Santo**

1. L'attuale fiera denominata del "Venerdì Santo" risponde all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo. La manifestazione tradizionale è individuata ed integrata con il mercato settimanale del Venerdì che precede la Pasqua e non sono previste attività complementari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Il contingente è espresso in termini di banchi, per settori e tipologia merceologica secondo disponibilità.
3. I posteggi disponibili sono assegnati con la seguente procedura:
  - Gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare la richiesta tramite specifico procedimento telematico dello Sportello Unico Attività Produttive;
  - Entro i successivi 10 giorni dal termine della presentazione delle domande, il SUAP predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:
    1. Maggior numero di effettive presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
    2. Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

**Articolo 40**  
**Oneri a carico degli organizzatori ed esenzioni**

1. Gli oneri relativi alle manifestazioni sono interamente a carico degli organizzatori, con l'esonero dell'Amministrazione comunale di qualsiasi vincolo economico e di responsabilità per quanto avvenga durante gli eventi stessi.
2. Alcuni addetti alla manipolazione, preparazione, vendita o somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere addestrati e/o formati, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività, dimostrando di aver ottemperato con idonea documentazione (attestato o dichiarazione del soggetto responsabile) ed alternarsi durante il servizio.
3. Il rimborso o la gratuità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, eventuali spese di acqua, energia elettrica, materiale ed altre attrezzature fornite dall'Amministrazione comunale sarà stabilito con deliberazione della Giunta comunale.
4. Viene esentata dal presente regolamento la somministrazione in modica quantità, senza pagamento di corrispettivo, effettuata in qualità di ristoro a contorno di manifestazioni sportive, ricreative, culturali, religiose e simili.

**Art. 41  
Definizioni**

1. Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci quali fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate su suolo pubblico in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
- b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

**Art. 42  
Soggetti**

1. Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività; L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

**Art. 43  
Merci oggetto di cessione**

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui al paragrafo 1 possono riguardare:
  - prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
  - prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura.
3. I beni devono essere di modico valore.

**Art. 44  
Individuazione delle aree**

1. Al fine di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali, le cessioni a fini solidaristici possono essere effettuate nell'area urbana delimitata dal perimetro comprendente l'intero centro storico di Iseo ai sensi dell'art. 21 del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente, per la quale è stato concesso il riconoscimento di ambito a prevalente economia turistica, a sensi e per effetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 114.

## **Art. 45**

### **Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico**

1. Gli enti che intendono svolgere le attività di cessioni a fini solidaristici devono presentare istanza di occupazione del suolo pubblico in carta libera, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa;
2. Nella domanda devono risultare le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità e la stessa deve riportare:
  - generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
  - indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici;
  - dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc );
  - data, orario e finalità dell'iniziativa;
  - tipo di merce offerta in cessione;
  - dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
  - dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.
3. In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale

## **Art. 46**

### **Cadenza e durata delle iniziative**

1. Durante l'anno i soggetti di cui all'art. 42 possono effettuare due iniziative di vendite benefiche dello stesso prodotto e nella stessa area; si autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengono ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare  
La durata massima di ogni iniziativa è di due giorni; tali limiti possono essere derogati nel caso di raccolta fondi a fronte di eventi calamitosi straordinari.
2. Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.
3. Il Comando di Polizia Locale verifica che il richiedente abbia le caratteristiche di ente no profit e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui ai punti precedenti, nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

## **Art. 47**

### **Iniziative su aree private**

1. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui all'art. 41;

2. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario;

3. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa;

4. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente paragrafo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale; Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

#### **Art. 48**

#### **Caratteristiche delle postazioni su area pubblica**

1 Il comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

2 L'attività di cessione a fini solidaristici deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

3 Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti e far uso di amplificatori o richiami sonori.

4 Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

5 E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

#### **Art. 49**

#### **Occasionalità delle attività**

1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo che la stessa non costituisca l'unica area individuata nel comune per tali attività, oppure qualora sussistano accordi tra varie organizzazioni e il comune per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo comune.

**Articolo 50****Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e si attuano con provvedimento degli uffici competenti.

**Articolo 51****Concessioni temporanee**

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

2. Le concessioni temporanee sono rilasciate dal Responsabile della struttura competente tramite provvedimento esplicito previo riscossione della COSAP.

**Articolo 52****Imprenditori Agricoli**

1. Per l'esercizio dell'attività commerciale da parte degli imprenditori agricoli si applicano le procedure di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

**Articolo 53****Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

2. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

**Articolo 54****Sanzioni**

1. Per le sanzioni alla disciplina del commercio sulle aree pubbliche si fa totale riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 27 della Legge.

2. Nei casi di occupazione abusiva in spazi ed aree pubbliche durante l'esposizione, la vendita o scambio delle merci, effettuate senza la prescritta autorizzazione si procede ai sensi dell'art. 33 della Legge.

3. Per qualsiasi altra tipologia di illecito contenuta nel presente regolamento comunale e non espressamente punita con sanzioni previste dalla Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 100,00 ad Euro 1000,00.



4. Le attività esercitate in violazione al titolo 5 del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 18 ter, commi 2, 3 e 4 della Legge mediante il pagamento di una somma di denaro da Euro 100,00 ad Euro 1000,00.

5. Le attività esercitate in violazione al titolo 6 del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 29 *ter* della Legge mediante il pagamento di una somma di denaro da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

6. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive. Alla stessa Autorità sono inoltrati scritti difensivi.

7. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 24/11/1981, n. 689.

#### **Articolo 55**

##### **Entrata in vigore, efficacia ed abrogazione precedenti disposizioni**

1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente alla intervenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale e contemporaneamente sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

2. In caso di modifica delle disposizioni di legge, qualora le nuove norme si porranno in contrasto con il presente regolamento, comporterà l'automatico adeguamento a quanto disposto.

#### **Articolo 56**

##### **Allegati**

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.